



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 5, DELLO STATUTO DI ATENEO (Emanato con D.R. n. 837 del 19 Marzo 2013)

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle candidature alla carica di componente interno e di componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina. La composizione, le modalità di costituzione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono indicate dall'art. 11 dello Statuto di Ateneo.
2. L'avviso pubblico volto all'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito web e nell'albo on-line dell'Ateneo.

ART. 2

Requisiti e criteri di valutazione

1. I candidati alla carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendenti dell'Università degli Studi di Messina appartenenti alle seguenti categorie: 1) professori ordinari, 2) professori associati, 3) ricercatori, 4) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici;
 - b) avere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica culturale;
 - c) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
 - d) non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare.
2. I candidati alla carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- b) avere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con particolare riguardo alla qualificazione scientifica culturale;
- c) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
- d) essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica Amministrazione: godimento dei diritti civili e politici, non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente; non avere a proprio carico sentenze penali definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.
3. In caso di designazione quale componente esterno del Consiglio di Amministrazione, il dipendente da altra amministrazione deve produrre l'autorizzazione ad assumere la carica, rilasciata dall'amministrazione di provenienza.
4. La Commissione di cui al comma 5 dell'art. 11 dello Statuto valuta il possesso dei requisiti di cui alle lett. b) dei commi 1 e 2 del presente articolo, sulla base, in particolare, della loro attinenza rispetto alle caratteristiche, alle finalità ed alle funzioni proprie dell'Università degli Studi di Messina.

ART. 3

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. I soggetti interessati sono tenuti a far pervenire al Rettore, nel termine indicato dal relativo avviso pubblico, in ogni caso non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'albo on-line dell'Ateneo, la seguente documentazione debitamente datata e sottoscritta:
- a) domanda di partecipazione;
- b) curriculum professionale;
- c) eventuali titoli o documentazione prodotti dall'interessato e da quest'ultimo ritenuti pertinenti;
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. La domanda di partecipazione e gli altri documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi secondo una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata A/R;

b) a mano presso l'Ufficio Gestione documenti e repertori dell'Università degli Studi di Messina, nei giorni e agli orari specificati nell'avviso pubblico;

c) per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato nell'avviso pubblico. Le domande inviate per via telematica devono rispettare la normativa vigente.

In ogni caso, sulla busta o nell'oggetto della e-mail deve essere riportata la dicitura "*Contiene domanda di partecipazione a selezione componente interno del Consiglio di Amministrazione*" ovvero "*Contiene domanda di partecipazione a selezione componente esterno del Consiglio di Amministrazione*".

ART. 4

Attività della Commissione e selezione delle candidature

1. La Commissione di cui all'art. 11, comma 5, dello Statuto di Ateneo, avente come Segretario un Dirigente di ruolo, esamina i curricula professionali dei candidati e propone, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, al Rettore e al Senato Accademico, una rosa di nomi, in numero non superiore al triplo, sia per la componente interna che per quella esterna, di soggetti considerati in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto, a parità di requisiti, del principio di pari opportunità. A tal fine la Commissione, una volta esclusi coloro che siano ritenuti privi dei requisiti richiesti, procede alla votazione. Gli esclusi possono proporre, entro tre giorni, ricorso contro il provvedimento di esclusione alla stessa Commissione. Ciascun componente della Commissione può esprimere un numero di preferenze non superiore al triplo del numero dei candidati da designare sia per la componente interna che per quella esterna. Con riferimento alla componente interna, a parità di voti rientra nella rosa il candidato più anziano nel proprio ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più anziano per età; con riferimento alla componente esterna, in caso di parità viene indetta una nuova votazione. La Commissione è tenuta a dare adeguata motivazione dell'esito dei propri lavori.

2. Il Rettore designa, sentito il Senato Accademico, i due componenti esterni tra i nominativi indicati dalla Commissione.

3. Il Senato Accademico sceglie i cinque componenti interni tra i nominativi indicati dalla Commissione. A tal fine ciascun componente del Senato Accademico può esprimere un

numero di preferenze non superiore al numero dei candidati da eleggere. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano nel proprio ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più anziano per età. La proposta di nomina dei cinque componenti interni, così come risultante dalla suddetta votazione, viene sottoposta a delibera motivata del Senato Accademico adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta nella seconda.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. I componenti di estrazione interna devono essere espressivi, a parità di requisiti, di tutte le categorie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento e dei generi sopra indicati. La regola in parola vale altresì in caso di sostituzione di uno o più componenti, a norma del comma 3 dell'art. 11 dello Statuto di Ateneo.

5. In ogni caso, le procedure per l'individuazione e la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono svolgersi nel rispetto dei principi enunciati dal Codice etico dell'Università degli Studi di Messina.

ART. 5

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati sono ridotti a venti giorni.